

Edizione di martedì 21 Luglio 2020

CASI OPERATIVI

I compensi di amministratori e soci nel nuovo credito R&S&I
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Il principio di cassa nell'ambito dell'agevolazione ex articolo 1 L. 398/1991
di **Stefano Rossetti**

PATRIMONIO E TRUST

Verifica di usurarietà "genetica" e clausola di estinzione anticipata
di **Francesca Dal Porto**

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione Irpef al 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
di **Luca Mambrin**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento di partecipazioni e la disciplina antielusiva relativa alle "non pex"
di **Ennio Vial**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

I compensi di amministratori e soci nel nuovo credito R&S&I di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

IL MODELLO 231 IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quali sono i requisiti di ammissibilità dei compensi per prestazioni lavorative di amministratori e soci nella nuova disciplina del credito d'imposta R&S&I?

I compensi per prestazioni lavorative direttamente riferibili ad attività di R&S, IT, *design* e ideazione estetica rese da amministratori o soci di società o enti rientrano, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con l'impresa, fra le spese del personale ammissibili al credito d'imposta R&S&I previste dalla lettera a) dei commi 200, 201 e 202 dell'articolo 1 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

L'articolo 6, comma 6 del decreto attuativo emanato dal Mise in materia (c.d. Decreto Transizione 4.0) introduce alcune **limitazioni aventi finalità antielusiva** nella determinazione delle spese ammissibili relative a prestazioni lavorative rese da amministratori e soci di società, nonché da parti ad essi correlate.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Il principio di cassa nell'ambito dell'agevolazione ex articolo 1 L. 398/1991

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 1, comma 1, L. 398/1991](#) prevede che ***“le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro”*** possano scegliere di applicare l'Iva e le imposte sul reddito in **modo forfetario** così come previsto nel successivo articolo 2.

Dalla formulazione del testo normativo non è chiaro se, riferendosi ai proventi, il legislatore utilizzando il verbo “consequire” intendesse riferirsi al **principio di cassa** ovvero a **quello di competenza**.

Il Ministero delle Finanze con la [circolare 1/1992](#) prese subito posizione affermando che ***“stante la particolarità della disciplina introdotta dalle L. 398/1991 per i soggetti ivi indicati, ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al principio di cassa”***.

Tuttavia, nonostante la chiara presa di posizione ministeriale del 1992, la **SIAE**, con la **circolare n. 712/1992** ritenne che nel limite dei proventi commerciali si deve tener conto **non solo dei proventi incassati ma anche, in presenza di fattura, dei proventi certificati ancorché non riscossi (criterio di fatturazione)**.

Successivamente, il **Ministero delle Finanze**, recependo le considerazioni della SIAE, mutò il proprio orientamento tanto che con il **D.M. 18.05.1995** ha previsto che ***“l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa Iva secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi”***.

Occorre segnalare che l'applicazione del principio di cassa non ha però trovato sostegno né

nella **dottrina** prevalente, né nella **giurisprudenza** di merito che, proprio per la particolarità della norma in esame, **escludono che possano essere ricompresi nel limite dei 400.000 euro anche i proventi fatturati ma non incassati**.

In particolare, la **CTP di Reggio Emilia** nella **sentenza n. 274/2/14** ha avuto modo di affermare che:

- *“L’articolo 2, comma 5, della legge n. 398/1991 prevede «In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi **conseguiti** nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze-patrimoniali»”;*
- (di conseguenza) ***“l’Associazione Sportiva nel caso di specie non avrebbe conseguito il provento non avendolo incassato e quindi la sola fatturazione anticipata a parere della commissione determina solo l’imponibilità Iva della fattura emessa”***

Nello stesso senso si è espressa la **CTR di L’Aquila** con la sentenza **n. 256/6/2015**.

Il Collegio abruzzese, analizzando la portata dell’**articolo 1 L. 398/1991**, ha avuto modo di affermare che:

- ***“non pare quindi alla luce della chiara e inequivocabile espressione usata dal legislatore [la norma utilizza il verbo conseguire], che possa attribuirsi un diverso e più ampio significato alla norma contenuta nel citato articolo 1 della legge n. 398/1991. E difatti, lo stesso Ministero delle Finanze, con la circolare n. 1 dell’11.2.1992 si era affrettato a chiarire che «stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 per i soggetti ivi indicati, ai fini della individuazione dei proventi in argomento, deve aversi riguardo al criterio di cassa»”;***
- ***“l’inidoneità della fatturazione Iva non riscossa ad incrementare i “proventi conseguiti” al fine di determinare la consistenza del plafond di euro 250.000,00 [limite previgente] di cui all’art. 1 della legge n. 398/1991; sul punto deve pertanto disporsi la disapplicazione del D.M. 18.5.1995 nella parte in cui assimila al criterio di cassa il principio della normativa Iva in relazione a fatturazioni i cui introiti vanno computati anche se non riscossi”.***

I giudici di secondo grado sono giunti alle conclusioni sopra riportate al termine di un articolato ragionamento che porta a ritenere **infondata l’interpretazione fornita dalla SIAE e dal Ministero secondo la quale i proventi fatturati devono essere considerati incassati in quanto:**

- tale interpretazione ***“introduce una distinzione arbitraria circa le modalità di incasso dei proventi, non desumibile neanche indirettamente dal tenore della norma di cui alla legge n. 398/1991. Laddove si fa riferimento ai «proventi conseguiti» nulla viene specificato circa le modalità di provenienza del provento e l’assenza nella norma di ogni riferimento al***

riguardo è coerente con il principio di cassa perché ciò che rileva non è la natura del mezzo utilizzato per il pagamento ma solo e soltanto l'effetto di realizzo che ne deriva al fine di qualificare il provento come effettivo ricavo”;

- ***“il criterio di cassa trova una conferma già nella espressione terminologica di «provento» che attiene specificamente al tema delle imposte dirette, mentre in ambito Iva si fa riferimento a termini diversi – volume di affari, corrispettivo, operazione imponibile e via dicendo. Inoltre, i proventi percepiti da attività commerciali considerati in base al criterio di cassa sono costituiti da ricavi di natura commerciale e dalle sopravvenienze attive relative ad attività commerciali. Peraltro, l'articolo 2 comma 2 della legge n. 398/1991 conferma quanto già prospettato nel precedente art. 1 con il termine di «proventi conseguiti», laddove si stabilisce che «i soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta di incasso o nella dichiarazione di incasso... qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali». È quindi evidente dal combinato disposto dei predetti articoli e dalle espressioni ivi utilizzate di «incasso», «reddito imponibile» – comma 3 dell'articolo 2 – «coefficiente di redditività del tre per cento da applicarsi ai proventi conseguiti ai fini della determinazione del reddito imponibile» – comma 5 articolo 2 – che esiste un oggettivo collegamento tra l'effettivo incasso dei proventi e l'imponibilità del reddito cui gli stessi confluiscono, per cui non si vede come possa ipotizzarsi che ai soli fini della determinazione del plafond debba tenersi conto anche delle fatture non incassate, proprio perché queste non potrebbero avere alcuna influenza sulla determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette”.***

Alla luce di quanto sopra, quindi, l'applicazione del **principio di cassa nell'ambito della L. 398/1991** deve essere applicato:

- in fase di accesso al regime agevolativo, **ai proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente ai fini della verifica del superamento del limite dei 400.000 euro;**
- in costanza di regime agevolativo, **ai proventi conseguiti nel periodo d'imposta ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette.**

PATRIMONIO E TRUST

Verifica di usurarietà “genetica” e clausola di estinzione anticipata

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Una delle questioni più controverse, nell'ambito del contenzioso bancario, è quella relativa alla **valutazione della clausola di estinzione anticipata**, spesso presente nei contratti di finanziamento, in ordine alla **verifica del superamento dei tassi soglia usurari** al momento della pattuizione.

Tale clausola, laddove presente, prevede una **commissione a carico del mutuatario**, nel caso in cui lo stesso decida di **recedere anticipatamente dal contratto di finanziamento**, rimborsando interamente il debito residuo a tale data.

Trattasi di un corrispettivo che il mutuatario versa al mutuante per recedere dal contratto, una sorta di **remunerazione** per la messa a disposizione della somma e di **“indennizzo”** per i mancati ricavi futuri, rappresentati dagli interessi passivi sulla somma mutuata, che non matureranno.

Come noto, la **valutazione di usurarietà “genetica” di un contratto**, deve tenere conto delle condizioni economiche al **momento della pattuizione**.

Si definisce usura “genetica” (detta altrimenti “originaria” o “contrattuale”) quella patologia negoziale per la quale le parti di un rapporto di natura finanziaria convengono condizioni in misura superiore ai **valori soglia individuati dalle autorità competenti**.

In altri termini, in detta fattispecie, il rapporto è affetto da **usurarietà** nella sua fase di insorgenza, **a prescindere dalla successiva evoluzione nella fase esecutiva**.

Pare opportuno precisare che detta fattispecie è idonea a integrare il **precetto penale di cui all'articolo 644 c.p.** e le **conseguenze civilistiche** previste dall'**articolo 1815 cod. civ.**, posto che il **D.L. n. 394/2000** (convertito con **L. 24/2001**), all'**articolo 1**, richiama una norma di interpretazione autentica in ragione della quale *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono **usurari** gli*

interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Al contrario, si definisce **usura “sopravvenuta”** la fattispecie nella quale il rapporto, connotato da una **fase genetica priva di patologie, diviene usurario nella fase esecutiva**. In detta fattispecie, pertanto, le condizioni inizialmente pattuite sono **contenute nei limiti delle soglie di legge ma sopravvengono**, nel corso del rapporto, eventualità tali da condurre le condizioni applicate nell'**area dell'usurarietà**.

Se, dunque, il **riscontro di legittimità della clausola relativa alla misura degli interessi promessi o convenuti in un contratto di finanziamento** postula un **raffronto tra quanto concretamente convenuto e il tasso c.d. soglia**, non possono tuttavia nascondersi i **profili di problematicità** insiti in tale verifica: in particolare con riguardo all'esatta identificazione delle **componenti da includere nella definizione dell'interesse pattuito**.

L'ampia formulazione della norma dettata dall'[articolo 644 c.p.](#) sembra imporre di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro, ricomprendendo in esso non la sola misura dell'interesse nominale, ma **ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e anche le spese**, escluse solo quelle per imposte e tasse.

Per contro, le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, adottate dalla **Banca d'Italia (cui tale compito è demandato)** **escludono, espressamente, quali oneri oggetto di rilevazione “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”**.

Rispetto a tali evidenti contraddizioni, si riscontrano diversi **filoni giurisprudenziali**.

Secondo un **orientamento giurisprudenziale piuttosto restrittivo**, c'è chi propende per **l'inserimento dell'onere rappresentato dalla commissione di estinzione anticipata nel computo del tasso effettivo del finanziamento da confrontare con il tasso soglia di usura**: in caso di superamento del tasso soglia, può essere prevista la sanzione di cui all'[articolo 1815, comma 2, cod. civ.](#), ossia la gratuità del finanziamento, con onere dell'Istituto di Credito di **ripetizione degli interessi passivi illegittimamente addebitati**.

La gravità di tale conseguenza può far intuire l'importanza della questione.

Il fatto che si tratti di una **commissione solo eventuale e subordinata all'avverarsi di una precisa condizione**, la volontà del mutuatario di recedere anticipatamente, non ne fa venir meno l'obbligo di valutazione in quanto, sulla base di tale orientamento, sarebbe sufficiente la **presenza teorica anche di un solo scenario con effetti usurari per considerare l'intera pattuizione illecita**, a prescindere dal fatto che la commissione sia stata concretamente applicata.

Seguendo tale interpretazione, in presenza della pattuizione della commissione di estinzione

anticipata, si riscontrerebbe sempre usurarietà “genetica” del contratto.

In effetti, sulla base dei conteggi che ipotizzano l'esercizio della possibilità di estinzione anticipata immediatamente dopo la stipulazione del contratto di finanziamento, ipotesi molte volte proposta e sviluppata nei conteggi dai tecnici, il **tasso ipotetico di interesse effettivo dell'operazione verrebbe ad essere usurario.**

Trattasi della cosiddetta **rilevanza del worst case**, ossia del **caso ipotetico peggiore**: se si ipotizza che, il giorno dopo la stipulazione del contratto di finanziamento, il mutuatario **opti per l'estinzione anticipata dello stesso, dovrà rimborsare alla banca**, oltre al tasso di interesse maturato per un solo giorno anche la **commissione di estinzione anticipata** che, essendo calcolata in percentuale sul debito residuo, in fase di avvio del contratto può rappresentare un **importo molto significativo.**

Ad esempio, nel caso di un finanziamento di **euro 100.000**, con in ipotesi un T.A.N. pattuito del 3% ed una commissione di estinzione anticipata pattuita del 1%, si può teoricamente ipotizzare che, il giorno dopo la stipulazione del contratto, il mutuatario decida di estinguere anticipatamente lo stesso. In questo caso, per aver usufruito della somma mutuata di euro 100.000 per un solo giorno, il mutuatario sarà tenuto a rimborsare alla Banca, oltreché l'interesse previsto (T.A.N. del 3% ragguagliato ad un giorno di utilizzo), una **commissione di euro 1.000** che, se considerata nel calcolo del tasso di interesse effettivo dell'operazione, T.I.R., lo farà **lievitare oltre le soglie usuarie.**

Secondo altro opposto orientamento, invece, per valutare la rilevanza della commissione di estinzione anticipata **occorre considerare l'effettiva applicazione della medesima.**

In particolare, nella **sentenza del 13.09.2017 del Tribunale di Torino** (Dott. Astuni), si legge che:

*“Al momento della conclusione del contratto, il T.I.R. è puramente indicativo, visto che il tasso effettivo dell'operazione dipende non soltanto da ciò che le parti hanno pattuito al momento della conclusione del contratto, ma anche dalla regolare esecuzione del contratto, dall'inesistenza di deviazioni dal programma negoziale, come tipicamente è l'estinzione anticipata del contratto, con conseguente **generazione dell'obbligazione di corrispondere alla banca la penale**”.*

Si legge ancora: *“Il nesso tra la penale e l'andamento del tasso di rendimento può formularsi in questi termini. 1) **Essendo proporzionata al capitale da restituire anticipatamente, la penale ha valore pari a 0 fino a che non sia innescata da uno degli eventi previsti nel contratto.** 2) Se il caso si verifici, l'onere finanziario della penale decresce in corso di esecuzione del contratto, visto che:*

- *il suo ammontare è **inversamente proporzionale alla misura del capitale restituito secondo le scadenze del piano di ammortamento;***
- *il **valore attuale del flusso di cassa generato dalla penale è inversamente proporzionale all'intervallo di tempo tra t0 e la data di incasso.***

*Il nesso tra “promessa”, programma negoziale e ragionevole certezza dell'indebitamento non si estende al caso di deviazione dal programma, ossia agli **oneri derivanti dall'inadempimento del contratto o dalla chiusura anticipata del piano di rimborso**. È anzi da dire, specificamente con riguardo alla commissione di estinzione anticipata come corrispettivo per l'esercizio del recesso, che appare non semplicemente **improbabile**, ma del tutto inverosimile che il cliente, dopo aver ricevuto una somma di denaro con un previsto piano di ammortamento pluriennale, **scelga di restituirla in unica soluzione a distanza di pochi giorni, settimane o mesi dall'erogazione**, addebitandosi una a quel punto onerosissima penale.*

Per essere rilevante, dunque, anche l'onere eventuale deve essere ragionevolmente certo, come gli interessi corrispettivi, e non semplicemente possibile e per essere certo occorre che si siano verificate le condizioni per la sua applicabilità.”

Tra le due interpretazioni, se ne può individuare una terza che non esclude la valutazione della commissione ai fini del calcolo del tasso effettivo né la considera nella ipotesi peggiore, il *worst case*, ma la valuta **ipotizzandone l'applicazione in scenari verosimili**.

La stessa Sentenza su citata definisce come improbabile e inverosimile che il cliente, dopo aver ricevuto una somma di denaro con un previsto piano di ammortamento pluriennale, scelga di restituirla in unica soluzione a distanza di pochi giorni, settimane o mesi dall'erogazione, addebitandosi una a quel punto onerosissima penale.

In tale senso, nella **Sentenza del 20.06.2015 (dott. Astuni) del Tribunale di Torino** si legge:

*“Ferma restando l'irrilevanza del momento del pagamento, e quindi la sufficienza delle condizioni contrattuali per far luogo all'applicazione della voce di costo ai fini del calcolo del TEG, i criteri testé enunciati **confinano nell'irrilevante giuridico i debiti per remunerazioni commissioni e spese, bensì collegati all'erogazione del credito**, ma: c) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi; – così il caso dell'interesse di mora, potenzialmente usurario ma mai applicato, perché il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti; d) **del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi**; – ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per “n”rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfino perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata; – ancora, **la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di ammortamento**. In conclusione, il controllo di legalità deve farsi avuto riguardo esclusivamente al T.I.R. riveniente dall'applicazione delle voci di costo “a” e “b”, con conseguente irrilevanza del *worst case* e di ogni altro scenario possibile, ma non verificatosi.”*

Seguendo tale orientamento, l'incidenza della clausola di estinzione anticipata va valutata anche in scenari ipotetici ma, per lo meno, “verosimili” e sicuramente non è verosimile lo

scenario che ipotizza l'estinzione anticipata del finanziamento subito dopo l'avvenuta pattuizione.

Seguendo tale tesi, si potrebbe quindi calcolare il tasso effettivo dell'operazione considerando anche la possibile applicazione della commissione di estinzione anticipata pattuita ma dopo che siano passati almeno **alcuni mesi dalla stipulazione del contratto.**

Starà l'esperto, di volta in volta chiamato ad effettuare le **verifiche di usurarietà**, che dovrà individuare che cosa si deve intendere per **scenario verosimile (a meno che non siano già formulate dal Giudice precise linee guida nel quesito peritale, nel caso di CTU).**

Lo **scenario verosimile dipenderà dalla durata del contratto, dall'entità del finanziamento e anche, ad avviso di chi scrive, dalle condizioni finanziarie e patrimoniali del soggetto mutuatario:** per un soggetto in stato di crisi, con **scarso merito creditizio e nessuna garanzia da offrire**, come si potrebbe considerare verosimile l'ipotesi di **estinguere anticipatamente un mutuo**, almeno nel periodo in cui sia dimostrabile l'esistenza di tale **condizione soggettiva?**

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione Irpef al 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

di Luca Mambrin

L'[articolo 20 D.L. 4/2019](#) ha introdotto in via sperimentale, per il **triennio 2019-2021**, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella **misura massima di cinque anni**, anche **non continuativi**, i **periodi precedenti il 30 marzo 2019** (data di entrata in vigore del decreto), **non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria**.

Il riscatto può essere richiesto dai **soggetti iscritti alle forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, e alle **forme pensionistiche degli altri lavoratori diversi da quelli subordinati** che **non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995** e che **non siano già titolari di trattamento pensionistico**: sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una **domanda di accredito figurativo o di riscatto**, determina **l'annullamento d'ufficio del riscatto**, con conseguente **restituzione dei contributi**.

La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda **dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado**.

La detrazione spetta al **superstite dell'assicurato** o ad un suo **parente o affine** entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, D.L. 4/2019](#) e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l'assicurato **non è fiscalmente a suo carico**.

L'onere effettivamente versato nel corso dell'anno per il riscatto **è detraibile** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, da ripartire in **cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento** e nei **4 anni successivi**. **Non** è previsto alcun **massimale** di spesa.

Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza **in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili**, ciascuna di **importo non inferiore a euro 30**, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La norma precisa che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere **utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta** o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per **l'accoglimento di una**

domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere **versata in unica soluzione**.

Come precisato poi nella recente [circolare 19/E/2020](#) nel caso di **rateizzazione dell'onere**, ad esempio in 120 rate mensili (10 anni), per il **primo anno** (anno n) la **detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n** e sarà ripartita **nel medesimo anno e nei successivi 4 anni** (n+1, n+2, n+3, n+4) in **cinque quote di pari importo**.

Tale modalità di calcolo sarà **seguita per tutto il piano di rateizzazione**, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà **sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno (n+9)** e sarà **ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni** (n+10, n+11, n+12, n+13).

Nell'ambito del **modello Redditi PF 2020** la spesa sostenuta va indicata nel quadro RP, nella sezione IIIC tra le **"Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%"**:

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%	Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
	RP56		1	2	3	4
					,00	,00
	colonnine per la ricarica		Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
	5	6	7	8		
				,00	,00	

In particolare, nel **rigo RP56** va indicato:

- nella **colonna 1** il **codice** che identifica la spesa (per la detrazione in esame va riportato il codice **"1"**);
- nella **colonna 2** l'**anno** in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la **spesa sostenuta**;
- nella **colonna 4** l'**importo della rata**.

Nella **circolare 19/E/2020**, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che:

- le **somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico**, per cui spetta la detrazione prevista dall'[articolo 2, comma 4-bis, 5-bis e 5-ter, D.Lgs. 184/1997](#) **non vanno indicate nel rigo in esame** ma devono essere riportate nei **rigi da E8 a E10, codice 32**;
- i **contributi previdenziali e assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento sono **deducibili ai sensi dell'articolo 10, co. 1, lett. e), del Tuir**, pertanto devono essere indicati nel **rigo E21**;
- nel caso in cui il datore di lavoro dell'assicurato **sostenga l'onere per il riscatto, mediante la destinazione dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo**, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del

lavoratore, risultando **deducibili dal reddito d'impresa**. La detrazione, pertanto, **non spetta per le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali** e indicate nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020.

Per quanto riguarda infine la **documentazione da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo è necessario che il contribuente esibisca:**

- le **ricevute bancarie e/o postali** o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute;
- in assenza della tipologia dei contributi, indicata sul bollettino, **altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento di partecipazioni e la disciplina antielusiva relativa alle “non pex”

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!



[accedi al sito >](#)

I [commi 2 e 2 bis articolo 177 Tuir](#) prevedono il **regime del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato**. Esiste, tuttavia, una **previsione antielusiva contenuta nel [comma 3](#)** che spesso viene trascurata dagli operatori.

La disposizione antielusiva contenuta nel [comma 3](#) dell'**articolo 177**, in relazione sia al conferimento ex **comma 2** che **comma 2bis**, stabilisce, infatti, che “***Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2***”.

La norma citata ([articolo 175 Tuir](#)) prevede che “*le disposizioni del comma 1 [articolo 175 oppure anche commi 2 e 2 bis articolo 177] **non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento** [avendo quindi a riguardo alle conferite] **prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87***”.

La **ratio** antielusiva della previsione è oltremodo chiara. Si vuole **evitare che attraverso un annacquamento sia possibile trasformare partecipazioni che non beneficiano della pex in partecipazioni che possono beneficiarne**. Si veda il seguente esempio.



Nell'esempio rappresentato nella figura, una **società Alfa detiene due partecipazioni: in Beta e in Gamma. Beta è una immobiliare di gestione** per cui la cessione della partecipazione da parte di Alfa determinerebbe una **plusvalenza integralmente imponibile** ex [articolo 86 Tuir](#), in quanto **non risultano rispettati i requisiti pex**.

Gamma, al contrario, è **una società operativa** per cui la vendita delle sue quote potrebbe **beneficiare della pex** di cui all'[articolo 87](#).

Alfa potrebbe **conferire utilizzando l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) entrambe le partecipazioni in una New holding srl**.

Supponiamo che a questo punto Alfa **intenda vendere la holding**.

In questo caso si deve **valutare il valore di Beta immobiliare e di Gamma operativa**. Se la **NewCo è una holding pura e Beta** (immobiliare non titolata alla pex) vale, come valore commerciale, meno di Gamma (operativa), la **NewCo si qualifica come società operativa titolata a beneficiarie della pex** di cui all'[articolo 87 Tuir](#).

In questo caso il **comma 3 dell'[articolo 177](#) esclude l'applicabilità del comma 2 e 2 bis ed impone il regime ordinario di cui all'[articolo 9 Tuir](#)**.

È il caso di osservare che il **requisito della pex dell'articolo 87 è ammesso solo per le società di capitali e per le società di persone commerciali** e le ditte individuali, per cui la norma antielusiva di cui all'[articolo 177, comma 3, Tuir](#) non può trovare applicazione nel caso, invero alquanto frequente, in cui il conferente sia una persona fisica. La **non applicabilità al caso del conferente privato discende dal fatto che questo non beneficia dell'esenzione di cui all'[articolo 87 Tuir](#)**.

La questione non solleva particolari dubbi a partire dal 2019 quando la plusvalenza è soggetta alla **tassazione sostitutiva del 26%**.

Le conclusioni, tuttavia, non possono mutare anche se si esamina la disciplina pregressa, quando la **plusvalenza qualificata realizzata dai privati concorrevva alla base imponibile per il 40%, 49,72% o 58,14%** dell'imponibile. Ciò in quanto il **capital gain** realizzato dai privati **non è**

mai stato soggetto alla tassazione integrale Irpef sul 100% se la società alienata era **una immobiliare di gestione**. Non sussiste, quindi, il rischio di **annacquare le partecipazioni in immobiliari** in altre partecipazioni prevalentemente operative. Il regime impositivo delle plusvalenze in capo alle **persone fisiche private è sempre lo stesso**, sia che si tratti di società operative, che di società immobiliari.

È interessantissimo segnalare che la **recente [risposta n. 170 del 09.06.2020](#)** avvalga questa impostazione. L'Agenzia ha infatti dichiarato che **non trova applicazione al caso del conferente persona fisica privata la norma antiabuso contenuta nell'[articolo 175, comma 2, Tuir](#) richiamata dall'[articolo 177, comma 3](#)**: *“Se i soggetti conferenti sono persone fisiche non imprenditori, si ritiene di escludere tout court l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 del Tuir (e di conseguenza, dell'articolo 177, comma 3); infatti, per tale tipologia di contribuente le plusvalenze eventualmente realizzate costituiscono un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir”*.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL D.L. RILANCIO:
LE NOVITÀ FISCALI**

[Scopri di più >](#)



L'inquietudine dell'Europa


Peter Gratell

Einaudi

Prezzo – 36,00

Pagine – 612

Con le profonde trasformazioni successive alla fine della Seconda guerra mondiale, l'Europa è stata ininterrottamente attraversata da ondate di popoli in fuga dalle guerre, dalla povertà o dai regimi politici, in cerca di lavoro, dignità e una vita migliore. Quali le ragioni di tutto ciò? Come li accolsero i paesi ospitanti, quasi sempre divisi tra le strategie dello sviluppo economico e l'endemica avversione degli elettori? Nell'avvincente racconto delle migrazioni europee, la storia contraddittoria di un intero continente.



Rumpole per la difesa

John Mortimer

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 312

L'arruffato Horace Rumpole, anziano barrister dell'Old Bailey, cioè avvocato alla sbarra dell'alta corte criminale di Londra, nutre un profondo disprezzo per gli aristocratici colleghi e non risparmia nemmeno i giudici «parrucconi» con cui si confronta nella difesa di poveracci intrappolati nei pasticci delle vite più bizzarre. In questi racconti, che mescolano legal thriller e comicità, rievoca le proprie vittorie, ma anche diverse sconfitte. E ognuno dei casi sembra la rappresentazione comica di una specie di lotta di classe culturale, lo scontro tra due versioni dell'universo, da un lato la società delle buone maniere incarnata dai tribunali, dall'altro le assurde ironie della vita che impegolano la gente comune. L'intreccio crea una suspense umoristica, in attesa della svolta a sorpresa che risolve la vicenda giudiziaria, e sorge spontaneo il sospetto che nessuna delle storie sia davvero inventata. Intanto, il barrister Rumpole, «maestro nell'arte del controesame», oltre la porta del tribunale, non si dimostra altrettanto abile da scampare ai trabocchetti della vita domestica con la moglie Hilda, «Coei Che Deve Essere Obbedita». John Mortimer, scrittore, sceneggiatore nonché avvocato, disegna ritratti con superiore umorismo, senza macchiette e caricature, che arrivano all'essenza di personaggi emblematici dello spirito del popolo inglese.



Non esistono posti lontani

Franco Faggiani

Fazi

Prezzo – 18,00

Pagine – 286

Un viaggio a due attraverso l'Italia, intrapreso nel periodo più cruento della guerra, e la nascita di un'amicizia speciale. Roma, aprile del 1944. L'archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal Ministero di recarsi a Bressanone per controllare gli imballaggi di un carico di opere d'arte destinate alla Germania. Arrivato sul luogo, l'ormai anziano professore conosce Quintino, un intraprendente ragazzo ischitano spedito al confino in Alto Adige. Vista la situazione incerta in cui versa il Paese e il pericolo che minaccia entrambi, i due decidono di scappare insieme per riportare le opere d'arte a Roma. In un avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, dalla personalità molto diversa, e nonostante la distanza sociale che li separa, avranno modo di conoscersi da vicino e veder crescere pian piano la stima reciproca. Grazie alle capacità pratiche di Quintino e alla saggezza di Cavalcanti, riusciranno a superare indenni diversi ostacoli ma vivranno anche momenti difficili incontrando sulla strada partigiani, fascisti e nazisti, come pure contadini, monaci e gente comune, disposti ad aiutarli nell'impresa. Giunti finalmente a Roma, che nel frattempo è stata liberata, si rendono conto che i pericoli non sono finiti e decidono così di proseguire il viaggio per mettere in salvo il prezioso carico tra imprevisti e nuove avventure. Paesaggi insoliti, valli fiorite e boschi, risvegliati dall'arrivo di una strana primavera, fanno da sfondo a questa vicenda delicata e toccante, una storia appassionante sul valore dell'amicizia con cui l'autore, ancora una volta, riesce a commuovere ed emozionare.



Mai stati così felici

Claire Lombardo

Bompiani

Prezzo – 22,00

Pagine – 560

Chicago, anni settanta. David sta per iscriversi a medicina quando incontra Marilyn, studentessa di letteratura. Grande amore istantaneo, rapide nozze, tre figlie in rapida successione, poi, a distanza, la quarta. Una bella casa nei sobborghi; lui medico di famiglia, lei madre a tempo pieno, poi alla guida di un negozio di ferramenta. La fatica ordinaria della vita quotidiana, e quell'amore incrollabile, capace di rinnovarsi, di riaccendersi, di superare le secche e correre rischi e riprendere la sua strada. Una storia esemplare. Ma se i tuoi genitori sono stati così fortunati, o così abili, o tutt'e due le cose, non è detto che tu riesca a imitarli. Anzi. Dopo un'adolescenza complicata Wendy, la primogenita, vedova troppo presto di un marito adorato, cerca vie di fuga nell'alcol e nel sesso facile. Violet rinuncia alla carriera da avvocato per fare la mamma perfetta e scoprire che non lo è. Liza, accademica in carriera, aspetta un bambino che forse non vuole da un uomo che forse non ama. E Grace, la più piccola, nasconde i suoi fallimenti alla famiglia e diventa schiava delle sue stesse bugie. Liti e silenzi, confessioni e non detti, solidarietà e strappi sono le luci e le ombre di tutte le famiglie: niente di strano in questo. Ma l'arrivo di Jonah, quindicenne ombroso dato in adozione da Violet quando era troppo giovane per occuparsene, riporta a galla molte verità nascoste e rischia di incrinare per sempre la gioia inevitabile dei Sorenson. La storia di una famiglia eccentrica nella sua felicità di fondo, a tratti proprio per questo esasperante: quarant'anni di legami delicati, indissolubili e a volte micidiali.



Le coordinate della felicità

Gianluca Gotto

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 384

“Io la sognavo una vita così. Una vita in cui poter girare per l'Asia per mesi, per poi svegliarmi una mattina a Bali e decidere su due piedi di voler tornare in Europa. Passare un paio di giorni a Bangkok per mangiare pad thai e salutare l'Oriente. Andare a trovare mia nonna a Torino, poi

salire a bordo della mia casa su ruote e ripartire. E alla prima sera on the road, guardando le stelle, discutere con la mia anima gemella della prossima meta. Oppure viaggiare e basta, senza meta, inseguendo solo ed esclusivamente le coordinate della felicità. Sognavo di poter fare della stanza di una guest-house o della hall di un aeroporto il mio ufficio e del mondo intero la mia casa. Poter lavorare in remoto da qualsiasi punto del pianeta e guadagnarmi da vivere facendo ciò che più amo. La sognavo una vita così: libera. E vi dico la verità, da qualche parte tra la testa e il cuore sentivo di potercela fare per davvero, fin dal primo giorno. Forse è quello che ha fatto la differenza: crederci. Crederci sempre.”